

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1272

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2007

Riforma delle professioni intellettuali e delega al Governo
in materia di associazioni professionali riconosciute

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
CAPO I - Princìpi generali	»	6
CAPO II - Attività professionale, ordini ed associazioni professionali	»	7
CAPO III - Società fra professionisti	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende delineare una disciplina di riforma organica delle professioni intellettuali, al fine di consentire alle stesse di affrontare in modo efficace le sfide dei mercati del XXI secolo.

Esso utilizza come base gli esiti del lavoro svolto nella 2^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nella XIV legislatura ed in particolare il testo unificato elaborato in quella sede (vedi il resoconto sommario della seduta del 26 novembre 2003) e tiene inoltre conto dell'ulteriore dibattito che si è svolto sulla materia e delle proposte di legge che, fino ad oggi, si sono succedute.

Su tale impianto, sono state inserite le ulteriori modificazioni atte a conferire maggiore incisività alla riforma ed aderenza alle prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario.

Va subito sottolineato come il presente disegno di legge opti per una disciplina sostanzialmente completa della materia, riducendo al minimo il ricorso allo strumento della delega legislativa, che invece caratterizza in modo prevalente altre proposte di riforma.

La rilevanza costituzionale della materia e la necessaria operatività di una reale ed incisiva potestà regolamentare da parte degli ordini professionali inducono a ritenere non utilizzabile, tranne che per aspetti non decisivi, la delega legislativa, la quale aggiungerebbe un ulteriore livello di normazione a quelli già esistenti, con evidenti problemi di sovrapposizione e soprattutto di eccessivo restringimento degli spazi affidati al dispiegamento della potestà di normazione autonoma degli ordini.

Due sono i capisaldi sui quali poggia la disciplina di riforma.

In primo luogo, viene ribadita la indispensabilità del sistema ordinistico per le professioni intellettuali, in grado di assicurare il mantenimento di adeguati *standard* qualitativi e deontologici nell'esercizio delle professioni e salvaguardare in questo modo i diritti costituzionali dell'utenza.

Del resto, gli ordini professionali costituiscono classica espressione dell'autonomia funzionale riconosciuta e garantita dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione e, pertanto, una loro soppressione od anche una loro radicale limitazione segnerebbe una scelta incompatibile con tale principio costituzionale.

Per quanto riguarda i rapporti tra ordini professionali ed associazioni professionali, il disegno di legge opera una precisa opzione di separazione, escludendo ogni ipotesi di sovrapposizione tra i due fenomeni e, per quanto riguarda le associazioni professionali, ogni riserva di attività a loro favore (articolo 6).

Gli ordini professionali continuano ad essere riconosciuti come enti pubblici non economici (articolo 9), articolati sul livello nazionale e territoriale e ad appartenenza necessaria per tutti coloro che intendono esercitare la professione; si tratta di enti dotati di potestà di autogoverno e disciplinare nei confronti degli iscritti.

Lo scopo di tale impostazione è di conferire agli ordini professionali, pur nella confermata loro natura di soggetti di rilevanza pubblica, una capacità di porsi come soggetti democratici che rappresentano gli interessi diffusi dei professionisti congiungendoli con quelli dei cittadini e di porsi come soggetti innovatori, che sospingono le categorie professionali alla ricerca di sempre nuovi stan-

dard di qualità nell'erogazione dei servizi professionali.

È per questo – e non per conservare privilegi categoriali improponibili – che ampio e qualificato appare l'elenco delle competenze degli ordini professionali (articolo 10), con particolare riferimento, ad esempio, alla formazione permanente dei professionisti (articolo 15).

Conformemente al carattere liberale delle professioni, viene ribadito il principio della libertà di accesso, senza predeterminazioni numeriche, tranne che per quelle professioni aventi come oggetto caratterizzante e preminente l'esercizio di funzioni pubbliche infungibili (articolo 12).

Allo stesso tempo, tuttavia, una specifica disposizione ribadisce il principio del necessario esame di Stato per l'accesso agli albi professionali, dando così attuazione al vincolo costituzionale discendente dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

Il secondo pilastro del presente disegno di legge è rappresentato dalle disposizioni volte a conferire incisività di azione e snellezza all'attività professionale, nonché ad assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in questa materia.

Sebbene la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (comunemente denominata Bolkestein) non si applichi nella sua definitiva e sofferta versione ai servizi professionali in senso proprio, non c'è dubbio che i principi del diritto comunitario, già elaborati in materia anche specificamente dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, costituiscano un quadro di riferimento imprescindibile in una materia che registra anche importanti pronunce della Corte di giustizia (Spedizionieri doganali, Arduino, Wouters, Mauri), direttive di riordino della materia delle professioni (di recente, la già citata direttiva CE 2005/36), proposte e studi elaborati dalla Commissione [relazione sulla

concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004-COM (2004) 83 def.].

Sullo sfondo, vi sono gli ambiziosi obiettivi della strategia elaborata dal Consiglio europeo svoltosi a Lisbona nel marzo 2000, volta a rendere l'economia europea entro il 2010 la più competitiva a livello mondiale e che richiede significativi interventi di riforma sul mercato dei servizi professionali, che da solo produce oltre l'8 per cento della ricchezza annualmente prodotta in Europa.

Anche al di là del doveroso adeguamento ai vincoli comunitari, si pone una non rinviabile esigenza di modernizzazione della disciplina dell'attività professionale, per restituire competitività alla stessa ed evitare la marginalizzazione dei professionisti italiani rispetto alle penetrazioni dei grandi studi professionali internazionali, soprattutto di provenienza statunitense o britannica. L'esperienza delle *big law firms*, ma anche delle grandi società di ingegneria e degli studi internazionali di architettura costituisce un esempio eloquente dei rischi, ma anche delle opportunità che si aprono in questo settore.

Ne consegue che un primo, fondamentale versante di intervento riguarda la costituzione di società per l'esercizio professionale.

Il disegno di legge colma una lacuna ormai storica della normativa italiana, fornendo un modello generale di disciplina delle società professionali, al di là di quanto previsto dal decreto legislativo valido per la sola professione forense e rimasto sostanzialmente disapplicato in difetto di norme attuative. Il disegno di legge accoglie il modello della società multiprofessionale, al fine di sfruttare le sinergie ormai indispensabili tra le professioni (articolo 29), ma, si badi, con esclusione della possibilità di svolgere attività estranee a quelle professionali (articolo 31, comma 3).

In una prospettiva di capitalismo maturo, si ammette una partecipazione minoritaria di soci non professionisti alla società multiprofessionale, con esclusione, ovviamente,

di svolgimento da parte di questi di qualsiasi prestazione professionale.

Nella medesima linea, si pone fine alla ormai stucchevole e del tutto inattuale *querelle* sulle tariffe, prevedendo, in linea con gli orientamenti comunitari, il divieto di statuire minimi e massimi tariffari (articolo 17), sostituendo il sistema ormai nella realtà sostanzialmente disapplicato con quello delle tariffe consigliate, che indicano all'utenza il valore medio della prestazione professionale e possono essere utilizzate residualmente nei casi in cui vi sia necessità di una determinazione extracontrattuale del valore della prestazione professionale, come nei casi di liquidazione giudiziale delle prestazioni forensi.

Si propone una norma generale che rende lecita la pubblicità professionale, nel rispetto delle norme deontologiche (articolo 18).

Il rispetto di esigenze fondamentali di terzietà degli organi giudicanti e di salvaguardia della competitività dei mercati sono a fondamento delle disposizioni sulla composizione delle commissioni per gli esami di Stato (articolo 13) e per le funzioni disciplinari (articolo 24).

Il testo tiene altresì conto del riparto costituzionale di competenze fra Stato e regioni, alla luce sia della legge 5 giugno 2003, n. 131, e delle disposizioni attuative, sia dei principi enunciati dalla Corte costituzionale soprattutto con le sentenze 16-25 novembre 2005, n. 424, e 24 ottobre - 3 novembre 2005, n. 405.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, 35, 117 e 118, ultimo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.

2. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dagli ordini professionali ai sensi dell'articolo 9.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono esercizio delle competenze legislative esclusive dello Stato ai sensi delle lettere e), g), l), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento delle professioni nel rispetto delle disposizioni della presente legge, le quali costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3.

(Scopi)

1. La presente legge:

a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o societaria, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;

b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con gli assetti concorrenziali di mercato, la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.

CAPO II

ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ORDINI
ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 4.

*(Attività professionali regolamentate
ed ordini professionali)*

1. L'esercizio dell'attività professionale è libero.

2. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinata all'iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice

civile, individuando le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

(Istituzione, soppressione ed accorpamento degli ordini professionali)

1. Fatti salvi gli ordini professionali attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare diritti costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

2. L'istituzione, soppressione od accorpamento degli ordini professionali è riservata alla legge dello Stato.

Art. 6.

(Riconoscimento delle associazioni professionali)

1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile e non soggette all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, possono essere riconosciute.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto, su conforme parere del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Ministro della giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero della giustizia.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli ordini professionali.

Art. 7.

(Natura delle associazioni professionali)

1. Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di associazioni professionali riconosciute)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro ed ai professionisti per l'attestato di cui all'articolo 7, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipula-

zione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.

Art. 9.

(Natura degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, espressione dell'autonomia funzionale, costituzionalmente riconosciuta e garantita, alle comunità dei professionisti.

2. Sono organi degli ordini professionali, salvo che non sia diversamente disposto, il consiglio nazionale dell'ordine ed i consigli degli ordini articolati sul territorio.

3. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Gli ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge, l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 10.

(Competenze)

1. Gli ordini professionali sono competenti, nelle loro articolazioni nazionali e territoriali, nelle seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi;

b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

c) deontologia professionale e procedimento disciplinare;

d) certificazione della qualificazione professionale;

e) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;

f) formazione ed aggiornamento professionale, anche d'intesa con altre istituzioni pubbliche;

g) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;

h) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;

i) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.

Art. 11.

(Controllo e vigilanza sugli atti degli ordini. Scioglimento dei consigli nazionali, regionali e locali)

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.

2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che formula even-

tuali osservazioni o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì comunicati al Ministro dell'università e della ricerca che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.

4. La legge istitutiva degli ordini professionali stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza dei Ministri competenti per materia, d'intesa con il Ministro della giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.

5. Il consiglio nazionale dell'ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, quando compia gravi e reiterate violazioni di legge. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

6. Le articolazioni territoriali degli ordini possono essere sciolte con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'ordine, quando compiano atti di grave violazione della legge. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 12.

(Accesso)

1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, se non per quelle professioni aventi come oggetto caratterizzante e preminente l'esercizio di funzioni pubbliche infungibili. In tali casi la predeterminazione numerica deve essere prevista dalla legge.

2. È fatto salvo ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione l'obbligo del superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali di primaria rilevanza. Le università e gli istituti d'istruzione secondaria, d'intesa e in collaborazione con gli ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all'esame di Stato.

Art. 13.

(Esame di Stato)

1. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando la presenza dei membri designati dagli ordini professionali a meno della metà dei componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che tali membri, se iscritti allo stesso ordine o collegio, siano iscritti ad albi o elenchi territoriali diversi da quelli di riferimento dell'esame di Stato.

Art. 14.

(Tirocinio)

1. Lo svolgimento dell'attività professionale deve essere preceduto da adeguato tirocinio professionale.

2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Il tirocinante ha diritto ad un equo compenso commisurato all'effettivo apporto

all'attività dello studio professionale ed escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali.

3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.

4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

Art. 15

(Formazione professionale permanente)

1. Gli ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.

2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici.

Art. 16.

(Codici deontologici)

1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

2. Il codice deontologico è adottato dal consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali ed approvato dal Ministro della giustizia e da ogni altro Ministro vigilante.

3. In sede di prima applicazione della presente legge ciascun consiglio nazionale è tenuto ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, il codice deontologico al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle norme che regolano ciascun ordinamento professionale.

Art. 17.

(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.

2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta dei rispettivi consigli nazionali.

3. È vietata la definizione di tariffe professionali minime e massime. Il decreto di cui al comma 2 individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista.

Art. 18.

(Pubblicità)

1. La pubblicità dei titoli, delle specializzazioni professionali e delle caratteristiche del servizio professionale offerto è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione e nel rispetto delle norme deontologiche.

Art. 19.

(Assicurazione obbligatoria)

1. Il professionista è tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva, anche mediante gli ordini e le associazioni professionali, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti e collaboratori.

2. Ciascun ordine, tramite il proprio consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'obbligo di assicurazione.

Art. 20.

(Organi degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali si organizzano mediante propri statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.

2. Gli organi di governo degli ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni e sono:

- a) il presidente nazionale;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il consiglio nazionale.

3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio locale.

4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli ordini locali. In tal caso le federazioni regionali:

a) rappresentano i consigli locali dell'ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei consigli locali dell'ordine e dei consigli nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei consigli locali dell'ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'ordine;

f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'ordine;

g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

5. Presso il consiglio nazionale e presso ciascun consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.

6. I componenti degli organi degli ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

7. I consigli nazionali, le federazioni regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21.

(Funzioni degli organi statutari)

1. Il presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l'ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il consiglio nazionale e coordina l'attività del comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti previsti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del consiglio nazionale.

3. Il consiglio nazionale:

- a) predisporre lo statuto dell'ordine;
- b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
- c) adotta con apposito regolamento il codice di deontologia professionale;
- d) determina e riscuote la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;
- e) indica al comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione dell'ordine;
- f) esercita l'attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, previa diffida;
- g) promuove e cura la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatorio e procede all'accreditamento dei percorsi formativi;
- h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
- i) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
- l) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- m) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;

n) compila, propone ed aggiorna ogni due anni, per l'approvazione di legge, le tariffe professionali.

4. A livello locale l'ordine è rappresentato dal presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti, assicurando il metodo democratico. Egli presiede il consiglio e ne coordina l'attività.

5. Il consiglio locale:

a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;

c) provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

f) autorizza il presidente a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e promuove l'azione disciplinare;

h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

i) promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori;

l) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;

m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al consiglio nazionale e alle federazioni regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

6. I consigli locali dell'ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al consiglio na-

zionale i dati di cui alla lettera *a*) del comma 5.

7. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei principi adottati in materia dai consigli nazionali.

Art. 22.

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto degli ordini previsto dall'articolo 9, è sottoposto, per l'approvazione, agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge.

3. Il consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.

4. I consigli nazionali approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle realtà territoriali dei singoli ordini, i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge.

Art. 23.

(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela della minoranza e la disciplina in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

Art. 24.

*(Funzione disciplinare
e consigli di disciplina)*

1. Gli statuti degli ordini professionali prevedono l'istituzione ed il funzionamento di organi elettivi, composti da soggetti non appartenenti all'ordine professionale territoriale di cui fa parte il soggetto passivo del procedimento disciplinare, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 22, le quali devono assicurare all'incolpato il rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione ed in particolare il diritto a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale, a presentare memorie ed indicare eventuali circostanze e testi a discolta, ad essere personalmente sentito durante l'udienza dell'organo di disciplina.

3. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:

a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione, che consiste nell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. I ricorsi avverso le decisioni dell'organo di disciplina sono ricorribili ad un organo di disciplina nazionale, composto da soggetti designati dal comitato esecutivo.

5. I ricorsi avverso le decisioni dell'organo di secondo grado devono essere proposti in unica istanza esclusivamente per violazione di legge ad una sezione della Corte di cassazione appositamente designata dal Presidente della Corte.

CAPO III

SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI

Art. 25.

(Ammissibilità)

1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale regolamentata possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.

2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'albo professionale. Solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.

3. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 26.

(Incarico e prestazione professionale)

1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo socio come alla società fra professionisti; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestual-

mente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l'incarico stesso.

2. La prestazione professionale è svolta necessariamente da un professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

3. Ciascun professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.

4. La società fra professionisti è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

Art. 27.

(Responsabilità disciplinare)

1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive impartite dalla società fra professionisti, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

2. La società fra professionisti risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

3. La responsabilità disciplinare della società fra professionisti si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

Art. 28.

(Poteri degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società fra professionisti tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali. La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.

Art. 29.

(Società multiprofessionali)

1. Possono essere costituite società con la partecipazione di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali, cosiddette società multiprofessionali, regolamentate al fine di effettuare prestazioni professionali diverse, ma coordinate tra loro.

2. Una percentuale non superiore al 30 per cento dei soci può essere costituita da non professionisti.

3. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività incompatibili con quelle proprie della società.

4. Le società multiprofessionali previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno dei soci abilitato all'esercizio di tale professione.

Art. 30.

(Norme generali)

1. Salve le diverse disposizioni della presente legge, alla società fra professionisti si applica la disciplina vigente per le società a responsabilità limitata.

2. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina fallimentare.

Art. 31.

(Costituzione della società fra professionisti e oggetto sociale)

1. La costituzione della società fra professionisti avviene, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.

2. Con i regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 45 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società fra professionisti e per la loro iscrizione

nell'albo professionale, valide secondo requisiti sia generali, per tutte le professioni, sia specifici per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci.

4. La società tra professionisti può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

5. Dell'avvenuta iscrizione all'albo è data comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede agli adempimenti necessari per l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle società secondo le modalità e con l'osservanza delle disposizioni previste in apposito regolamento emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. La ragione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di società tra professionisti; deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta.

8. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società fra professionisti continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società fra professionisti stessa insieme al socio cessato.

Art. 32.

(Conferimenti)

1. Nell'atto costitutivo della società tra professionisti possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro sia in natura.

2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 33.

(Durata)

1. La durata della società tra professionisti è stabilita nell'atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 34.

(Organi della società tra professionisti)

1. Sono organi della società tra professionisti l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione. Lo statuto determina le attribuzioni del consiglio di amministrazione.

2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.

3. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 45, e deliberano, quando riuniti in consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice.

4. La rappresentanza della società tra professionisti spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.

5. Solo i soci professionisti possono assumere la qualifica di amministratore.

6. Gli amministratori rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società tra professionisti.

7. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale.

8. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società tra professionisti.

Art. 35.

(Scioglimento)

1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti nei regolamenti di cui all'articolo 45.

2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo scioglimento della società, tra professionisti ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale intento al proprio ordine professionale.

Art. 36.

(Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale)

1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società fra professionisti; in tale ultimo caso la società fra professionisti è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l'incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad

uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l'incarico è eseguito nell'ambito della società tra professionisti.

2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza.

Art. 37.

(Responsabilità del professionista e della società tra professionisti)

1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, al sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

2. La società tra professionisti risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività professionali. A tal fine essa è tenuta a stipulare idonea assicurazione per la copertura dei rischi.

Art. 38.

(Responsabilità disciplinare)

1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione.

2. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive impartite dalla società tra professionisti, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

3. La società tra professionisti risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

4. La responsabilità disciplinare della società tra professionisti si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

5. Nel caso previsto dal comma 2, il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società tra professionisti è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società tra professionisti.

Art. 39.

(Poteri degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tra professionisti tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.

2. La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.

Art. 40.

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società tra professionisti possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

2. In caso di cessione delle partecipazioni della società tra professionisti ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, nonché la fa-

coltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo socio.

Art. 41.

(Subentro di nuovi soci)

1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle società di cui alla presente legge possono appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute per atto tra vivi fatta salva la facoltà di esercitare il gradimento di cui all'articolo 40.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi acconsentano.

Art. 42.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società tra professionisti. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

2. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

3. Ai fini fiscali il reddito della società tra professionisti è determinato in base all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione

degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

4. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società tra professionisti si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

5. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti da quelli di cui all'articolo 53, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle casse di previdenza di appartenenza.

6. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

Art. 43.

(Partecipazioni agli utili)

1. Lo statuto delle società disciplinate dalla presente legge stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.

Art. 44.

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 45 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo V del libro quinto del codice civile.

2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le società tra professionisti iscritti in albi sono disciplinate da leggi speciali».

Art. 45.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti adottati dai consigli nazionali vengono adottate misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 46.

(Elezioni dei nuovi organi statutari)

1. Il consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 9, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.